


Percorsi medievali e umanistici

Per Gian Carlo Alessio

a cura di
Clara Fossati
Domenico Losappio



Torques. Studi e testi di filologia e letteratura latina medievale e umanistica

Collana diretta da

Clara Fossati

(Università di Genova)

Domenico Losappio

(Università di Genova)

Comitato scientifico

Claudio Bevegni Antonietta Iacono

(Università di Genova) *(Università di Napoli Federico II)*

Jean-Louis Charlet Cristiano Lorenzi

(Université d'Aix Marseille) *(Università Ca' Foscari di Venezia)*

Carmen Codoñer Merino Matteo Milani

(Universidad de Salamanca) *(Università di Torino)*

Pietro Colletta Francesco Mosetti Casaretto

(Università Kore - Enna) *(Università di Torino)*

Rita Copeland Marco Petoletti

(University of Pennsylvania) *(Università Cattolica del Sacro Cuore)*

Edoardo D'Angelo Stefano Pittaluga

(Università di Napoli Suor Orsola Benincasa) *(Università di Genova)*

Fulvio Delle Donne Paolo Pontari

(Università di Napoli Federico II) *(Università di Pisa)*

Paolo Garbini Francesca Sivo

(Università Sapienza di Roma) *(Università di Foggia)*

Giuseppe Germano Anne-Marie Turcan-Verkerk

(Università di Napoli Federico II) *(École Pratique des Hautes Études)*

Percorsi medievali e umanistici

Per Gian Carlo Alessio

a cura di

Clara Fossati

Domenico Losappio



Volume realizzato con un contributo del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell'Università di Genova e finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 'Italiadomani', nell'ambito delle attività del progetto PRIN 2022 Dicendo discitur (codice del progetto 2022W8FAHM; CUP: D53D23015610006).

Immagine di copertina: Ghent University Library, BHSL.HS.0010
(CC-BY-SA license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)



Il presente volume è stato sottoposto a double blind peer-review secondo i criteri stabiliti dal protocollo UPI

© 2024 GUP

I contenuti del presente volume sono pubblicati con la licenza
Creative commons 4.0 International Attribution-NonCommercial-ShareAlike.



Alcuni diritti sono riservati

ISBN 978-88-3618-290-9
e-ISBN (pdf) 978-88-3618-291-6

Pubblicato a novembre 2024

Realizzazione Editoriale
GENOVA UNIVERSITY PRESS

Via Balbi 5, 16126 Genova

Tel. 010 20951558

e-mail: gup@unige.it

<https://gup.unige.it>



Stampato rispettando l'ambiente da

www.tipografiaecologicaec.it

Tel. 010 877886

INDICE

<i>Torques</i> e il volume inaugurale in onore di Gian Carlo Alessio	11
<i>Tabula gratulatoria</i>	13
Bibliografia degli scritti di Gian Carlo Alessio <i>a cura di Domenico Losappio</i>	17
Preparando l'edizione della <i>Lombardische Briefsammlung</i> . Prime esplorazioni <i>Elisabetta Bartoli</i>	31
Giovanni Filippo De Lignamine e i <i>Rudimenta grammatices</i> di Niccolò Perotti <i>Concetta Bianca</i>	47
«Tre e quattro volte» (<i>Purg.</i> VII 2) nelle glosse dantesche (e virgiliane) <i>Filippo Bognini</i>	63
Bene of Florence's <i>Candelabrum</i> in Oxford ca. 1435 <i>Martin Camargo</i>	75
Gli <i>ordines ecclesiastici</i> nella lessicografia mediolatina <i>Giuseppe Cremascoli</i>	91
Bilinguismo nella verbalizzazione giudiziaria di Amelia (secoli XIV-XVI) <i>Edoardo D'Angelo</i>	117

Nuove idee di nobiltà tra rinascita del diritto e fioritura dell' <i>ars dictaminis</i> <i>Fulvio Delle Donne</i>	131
Una coppia di codici: un Lucano del XII secolo e il poema di anonimo genovese sulla presa di Almeria del 1147 <i>Mirella Ferrari</i>	157
Il <i>Proverbio IX</i> di Antonio Cornazzano <i>Clara Fossati - Stefano Pittaluga</i>	181
Dantisti stranieri nel commento alla <i>Commedia</i> di Eugenio Camerini: Henry Wadsworth Longfellow e Félicité-Robert de Lamennais <i>Simone Invernizzi</i>	211
Dai carteggi di Achille Neri: le cartoline di Remigio Sabbadini <i>Domenico Losappio</i>	237
I figli di Gian Galeazzo Visconti annunciano a Venceslao re dei Romani la morte del padre <i>Carla Maria Monti</i>	259
Prolegomeni all'edizione critica del <i>De regimine rectoris</i> di Paolino da Venezia <i>Roberto Pesce</i>	293
La lettera di Giovanni Manzini ad Andreasio Cavalcabò sul matrimonio (Cremona, 17 febbraio 1389) <i>Marco Petoletti</i>	329
Innovazioni nella simbolica dell' <i>arcus in nubibus</i> nel secolo XIII. Per una lettura di <i>Paradiso XXXIII</i> 115 <i>Francesco Santi</i>	369

<i>Le Introductiones de notitia versificandi</i> di Paolo Camaldolese. Qualche osservazione <i>Vito Sivo</i>	381
L'immaginario del potere nella poesia di Valafrido Strabone <i>Francesco Stella</i>	411
Rivoluzione francese, beni nazionali e vandalismo. Gli apporti dell'abbé Grégoire <i>Paolo Traniello</i>	449
Les manuels de prosodie et de versification de maître Bernard et leur postérité. Avec une édition des manuels de versification rythmique de Bernard et de l'anonyme de Vérone <i>Anne-Marie Turcan-Verkerk</i>	473

Nuove idee di nobiltà tra rinascita del diritto e fioritura dell'*ars dictaminis*

Fulvio Delle Donne

Università degli Studi della Basilicata

Abstract:

L'articolo indaga l'evoluzione del nuovo concetto di nobiltà d'animo acquisito attraverso la conoscenza e il sapere. Si parte dall'analisi della rivoluzione imposta dai giuristi e dai *dictatores* di Bologna (Azzo e Boncompagno) e si arriva alle dichiarazioni più spinte che si trovano nelle lettere connesse con la fondazione dello *Studium* di Napoli. Dal nord al sud dell'Italia, nel corso del XIII secolo si assiste a un totale cambiamento di paradigmi, che si riconosce anche nella poesia stilnovistica: dalla nobiltà che connota gli studiosi del diritto si giunge a quella che eleva i perfetti amanti. La nascita delle università e lo sviluppo della più elevata istruzione di tipo professionale hanno contribuito a far acquisire una nuova autoconsapevolezza individuale, che si inizia a riconoscere in maniera evidente prima presso lo studio di Bologna e poi in quello di Napoli, in connessione con lo sviluppo degli studi giuridici, negli anni in cui essi erano strettamente connessi con quelli retorici.

This article investigates the evolution of the new concept of nobility of soul acquired through knowledge and learning. The inquiry commences with an analysis of the revolution imposed by jurists and *dictatores* in Bologna, namely Azzo and Boncompagno, and progresses to more pronounced declara-

tions found in the letters related to the foundation of the *Studium* of Naples. Throughout the 13th century, from north to south Italy, a complete shift in paradigms is observed, which is also discernible in the stilnovistic poetry: from the nobility that characterizes legal scholars, one arrives at that which exalts perfect lovers. The establishment of universities and the development of higher professional education contributed to the acquisition of a novel individual self-awareness, which began to manifest notably first in Bologna and then in Naples, in conjunction with the development of legal studies, during the years when they were closely intertwined with rhetorical studies.

Boncompagno e il prologo della Summa Codicis di Azzone

Boncompagno da Signa, con la *verve* che solitamente lo contraddistingue, dà avvio al decimo libro della *Rhetorica novissima* con una dotta – ma al tempo stesso scherzosa – *Invectiva contra glosatores*, che culmina con la proposta di promulgare un editto in cui l'autore assume la *maiestas* del legislatore: «iubemus et inviolabiliter precipimus observari quod nemo super una lege numerum trinum excedere debeat in glosando»¹; cioè «ordiniamo e comandiamo di osservare inviolabilmente che nessuno debba eccedere il numero di tre glosse su una sola legge». Il principio dichiarato in apertura, infatti, è che «simplicitas est amica legibus», secondo un brocardo che probabilmente era già noto e che si rifaceva senz'altro alle *Institutiones* di Giustiniano (2.23.7: «in legibus magis simplicitas quam difficultas placet»). Se – come spiega – la *simplicitas* è «puritas anime proveniens ex charitate», i glossatori vi si oppongono, «quoniam loco simplicitatis duplicitas, cavillatio, fraus, dolus malus, amphibologia, machinatio, deceptio,

¹L'opera può essere letta nell'edizione di A. Gaudenzi, in *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, Bononiae 1892, dove questa parte è a p. 292. Il testo, tuttavia, è ripreso dalla nuova edizione della *Rhetorica novissima* cui sta lavorando un'equipe coordinata da Paolo Garbini, con la partecipazione di Enrico Artifoni, Elisabetta Bartoli, Emanuele Conte, Benoît Grévin e di chi scrive.

tergiversatio, intricatio, interpositio, sophisma, fallacia, callida ratio et supplantatio timorosa ponuntur per nequitiam glosatorum» («giacché, per la perfidia dei glossatori, il posto della semplicità è stato preso dalla doppiezza, dalla cavillazione, dalla frode, dall'intenzione malevola, dall'ambiguità, dall'artificio, dall'inganno, dalla tergiversazione, dall'intrico, dall'interposizione, dal sofisma, dalla fallacia, dall'astuto ragionamento e dal tradimento vigliacco»). La variazione sinonimica dei vizi dei glossatori offre un ulteriore esempio della straordinaria inventiva retorica di Boncompagno, che conclude l'elenco con un prezioso *cursus velox*.

Siamo all'incirca – per la versione finale dell'opera – nel 1235² e Boncompagno elabora un'innovativa trattazione retorica – *novissima*, per l'appunto, rispetto agli antichi modelli della *vetus* (*De inventione* di Cicerone) e della *nova* (*Ad Herennium*) – specificamente riservata ad avvocati e concionatori, unendo quindi i mondi (contigui ma distanti) del *dictamen* e della giurisprudenza forense. La sua presa di posizione è quella di chi conosce a perfezione entrambi quei mondi, presentandosi come estremamente eloquente e piena di significato: nel momento in cui l'*ars dictaminis* raggiunge la sua massima fioritura, essa si inserisce nel più complesso contesto di contrapposizione tra il ceto notarile (quello a cui in definitiva sono più legati i *dictatores*) e quello dei giuristi (i cui insegnamenti dominavano nelle aule dello *Studium* bolognese); ma, ancora più specificamente, si colloca nel solco aperto circa venticinque anni prima da Azzone, che, verso il 1210³, con la sua *Summa Codicis*, aveva iniziato a opporsi al metodo della glossa sovrabbondante e autoreferenziale, che sarebbe stato poi imposto in maniera

² Per la datazione cfr. V. Pini, *Boncompagno da Signa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 11, Roma 1969, *ad vocem*. La sua elaborazione è già preannunciata nel prologo del *Boncompagnus* (databile al 1215).

³ Cfr. P. Fiorelli, *Azzone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 4, Roma 1962, *ad vocem*.

preponderante da Accursio⁴. Proponendo una visione complessiva del diritto romano ordinato secondo i principi giustinianeî, Azzone in una sua *questio* aveva affermato senza mezzi termini che «non licet allegare nisi Iustinianas leges»⁵.

Il debito nei confronti di Azzone è esplicitato dallo stesso Boncompagno poco più avanti, in una affermazione decisamente non scevra da problemi interpretativi⁶:

Pro certo ego ipse in prologo summe Azonis dixi quod dum glosa glosam requirit, lumen queritur a tergo, sententia spernitur et in amphibologie mergitur laberinthum.

Per certo io stesso nel prologo della Summa di Azzone ho detto che quando una glossa richiede un'altra glossa, si cerca una luce che è dietro le spalle, si disprezza il dettato del testo e si cade nel labirinto dell'ambiguità.

L'espressione «in prologo summe Azonis dixi» sembrerebbe schiudere la fondata ipotesi che sia stato Boncompagno a scrivere il prologo della *Summa Codicis*, e così viene generalmente interpretata sin dallo studio di Emil Seckel⁷. In verità, la supposizione non è esattamente incontestabile e mostra alcune incongruenze. È di certo abbastanza singolare, nel contesto culturale di quegli anni, la supposizione avanzata da Augusto Gaudenzi, secondo cui Boncompagno avrebbe

⁴ Su questa contrapposizione cfr. soprattutto G. Rossi, «*Rhetorica est liberalium artium imperatrix, et utriusque iuris alumna*»: ars dictaminis e diritto in *Boncompagno da Signa*, in «*Amicitiae pignus*». Studi in ricordo di Adriano Cavanna, a cura di A. Padoa Schioppa - M.G. Di Renzo Villata - G.P. Massetto, III, Milano 2003, pp. 1909-1947.

⁵ Cfr. E. Cortese, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1996², pp. 39-42.

⁶ Il passo è ancora alla p. 292 della citata edizione di Gaudenzi.

⁷ E. Seckel, *Über neuere Editionen juristischer Schriften aus dem Mittelalter*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung», 21 (1900), pp. 212-338, che alle pp. 330-331 mette a confronto sinottico i testi.

denunciato il plagio operato da Azzone⁸, così come lo è quella di Hermann Kantorowicz, secondo cui il retore, maliziosamente, avrebbe rivendicato la paternità dello scritto dopo la morte di Azzone⁹: supposizioni francamente inverosimili per un'epoca in cui la tutela del *copyright* ancora non esisteva né poteva neppure immaginarsi, data la circolazione dei testi in forma manoscritta, dove ogni copia è un esemplare unico ed è soggetta a magmatici fenomeni di attività rielaborativa¹⁰. Al limite, provando ad attenerci alla lettera, potremmo pensare che Boncompagno si sia assunto l'onere di riorganizzare, ovvero di fornire una sua edizione dell'opera di Azzone, che assumerebbe, a questo punto, l'atto di omaggio o almeno di riconoscenza intellettuale verso un amico o un maestro.

Sicuramente, in quei decenni si cominciava ad affermare una certa autoconsapevolezza autoriale, attestata proprio da Boncompagno, che assegna il suo nome anche a una propria opera (*Boncompagnus*), perché essa si faccia erede del suo autore; e per questo una tardiva rivendicazione sembrerebbe ancora più improbabile. Forse, anche per tale motivo, Antonio Rota, ripreso da Terence O. Tunberg e da Daniela Goldin, aveva immaginato che l'affermazione si potesse riferire alla lettura di Boncompagno durante un corso universitario in cui commentava la *summa* di Azzone¹¹: ipotesi, che, in ogni caso, dovreb-

⁸ A. Gaudenzi, *Sulla cronologia delle opere dei dettatori bolognesi da Buoncompagno a Bene di Lucca*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», 14 (1895), pp. 85-174: 138, nota 2.

⁹ *Studies in the Glossators of the Roman Law*, edited and explained by H. Kantorowicz, Cambridge 1938, p. 227.

¹⁰ Cfr. A. Varvaro, *Critica dei testi classica e romanza. Problemi comuni ed esperienze diverse*, «Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli», 45 (1970), pp. 73-117.

¹¹ A. Rota, *L'universalità del diritto comune nel pensiero di maestro Boncompagno, in Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, Milano 1940, pp. 403-420: 411; T.O. Tunberg, *What is Boncompagno's "Newest Rhetoric"?*, «Traditio», 42 (1986), pp. 299-334: 315, nota 71; D. Goldin, *B come Boncompagno. Tradizione e invenzione in Boncompagno da Signa*, Padova 1988, p. 36, nota 58. Questa ipotesi è respinta recisamente da Rossi, *Rhetorica* cit., p. 1930, nota 59.

be lasciare immaginare un guasto nella tradizione del testo di Boncompagno, dal momento che, per avere questo significato, il nesso all'ablativo *in prologo* andrebbe presumibilmente corretto all'accusativo *in prologum*.

Indubbiamente, la corrispondenza tra il testo di Boncompagno e quello di Azzone è piuttosto precisa ma non completa. In quest'ultimo, dopo un *incipit* in cui si afferma che «cum post inventionem scientie supervenerit gratie plenitudo et successivis nature beneficiis ingenium predotetur, non est mirum si humana conditio continuis exercitiis suscipiat incrementum» («dal momento che, dopo aver trovato la conoscenza, sopravviene la pienezza della grazia e l'ingegno viene arricchito dai successivi benefici della natura, non sorprende se la condizione umana riceva un continuo incremento attraverso esercizi costanti»), si passa a dichiarare, sia pure brevemente, l'intenzione di assecondare i benefici della natura con la più approfondita conoscenza del diritto, offrendo una *summa* che sia più completa e ordinata di quella del Placentinus. Infine, l'autore prende direttamente la parola in questo modo (in corsivo si evidenziano le corrispondenze col testo della *Rhetorica novissima*)¹²:

Nunc autem ego Azo, residens Bononie in iurisperorum ordine, honorabilium sociorum precibus humiliter condescendi... unde iuxta ipsorum amicales supplicationes Codicis et Institutionum summas lucide tractare studebo, cupiens ut tam provecti quam rudes, que postulant, queant facile invenire, quia sepe accidere consuevit quod per glossas textus notitia tenebratur, et *dum glosa ad glosam* vel ad textum transmittitur – quod quidem ego ipse feceram, ut vitarem scribendi laborem – studiosus auditor desiderabili privatur effectu, et cum ad erudiendum super dubitabilibus patrocinium *glosarum requirit, lumen reperit a tergo*, unde in erroris cadit sepiissime *laborinthum*.

¹² Si usa come base, pur ritoccandola nella punteggiatura e nella grafia, questa edizione: *Summa Azonis*, apud Franciscum ab Hostio, Venetiis 1610, col. 1.

Ma ora io, Azzone, che risiedo a Bologna nell'ordine dei giurisperiti, ho umilmente acconsentito alle suppliche dei miei onorevoli compagni... Perciò, assecondando le loro amichevoli richieste, cercherò di trattare in modo chiaro le summe del Codice e delle Istituzioni, desiderando che tanto gli esperti quanto gli inesperti possano facilmente trovare ciò che cercano, poiché spesso suole accadere che la conoscenza del testo sia oscurata dalle sue glosse e quando da una glossa si passa ad altre glosse o al testo – cosa che ho fatto anch'io, per evitare la fatica di scrivere – chi è desideroso di apprendere viene privato del risultato agognato e, quando cerca l'aiuto delle glosse per essere istruito riguardo a ciò su cui ha dubbi, ottiene una luce che è dietro le spalle, e così cade spesso nel labirinto degli errori.

Alcune immagini e alcuni termini certamente sono identici. Quella della luce che viene da dietro, e dunque non illumina pienamente, non è nuova e si trova anche in Tommaso di Capua o in Bene da Firenze¹³, sebbene nei nostri due testi, a differenza degli altri, l'ombra sia generata dall'intrico delle glosse, anzi dal loro labirinto. Tuttavia, bisogna dire che nel prologo di Azzone il labirinto è quello dell'errore, mentre nella *Rhetorica novissima* è quello dell'anfibologia, che è termine su cui Boncompagno insiste particolarmente nella sua opera, trattandolo specificamente nel cap. VII 3, dove gli assegna una connotazione del tutto specifica.

Soprattutto, però, spicca il fatto che nel prologo della *Summa Codicis* l'affermazione sia fatta in prima persona da Azzone. Possibile che un testo tanto breve (nelle edizioni a stampa riempie a stento una colonna della pagina), anzi quasi infinitesimale rispetto alla lunghezza e alla complessità della *Summa*, e rivendicato tanto orgogliosamente da Azzone, possa essere stato scritto da altri? Possibile che un'affermazione tanto esplicita di autoconsapevolezza autoriale – non banale, né scon-

¹³ Cfr. Thomas de Capua, *Ars dictaminis*, ed. E. Heller, *Die Ars dictandi des Thomas von Capua*, «Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse», 4 (1928/29), pp. 34-35: cap. 31, p. 43; Bene Florentini *Candelabrum*, edidit G.C. Alessio, Padova 1983, I 2, p. 3, con commento a p. 293.

tata, in quei tempi¹⁴ – fosse espressione di una finzione letteraria, di un'appropriazione indebita o di una falsa attribuzione?

Il prologo della Summa Institutionum di Azzone

La questione diventa ancora più complessa e problematica, se si tiene conto che dichiarazione autoriale del tutto simile a quella della *Summa Codicis*, fatta sempre in prima persona, si legge anche nel prologo della *Summa Institutionum*¹⁵:

Ego autem Azo civis Bononiensis, cupiens iuxta promissum perficere quod incepti, hanc Institutionum Summam rudibus offero et perfectis, ut ex ea quisque pro ingenii sui capacitate subsidium recipiat et iuvamen.

Io, allora, Azzone, cittadino di Bologna, desiderando portare a termine ciò che ho iniziato, offro questa Summa delle Istituzioni sia ai principianti che ai più esperti, perché ciascuno possa ricevere un aiuto e un beneficio in base alle proprie capacità.

Se è di Boncompagno il prologo della *Summa Codicis*, a questo punto, assecondando una suggestione già avanzata da Ernst Kantorowicz¹⁶, non potrebbe essere suo anche quello della *Summa Institutionum*? Entrambi,

¹⁴ Su tale questione, anche se collegata più specificamente alla storiografia, cui Boncompagno pure si applicò nel *Liber de obsidione Ancone* (per il quale si veda la bella edizione *L'assedio di Ancona. «Liber de obsidione Ancone»*, a cura di P. Garbini, Roma 1999), si consenta di rimandare a F. Delle Donne, *Cronache in cerca d'autore: l'autoconsapevolezza come misura della professionalizzazione dello storiografo*, in *Scrivere storia nel medioevo. Regolamentazione delle forme e delle pratiche nei secoli XII-XV*, a cura di F. Delle Donne - P. Garbini - M. Zabbia, Roma 2021, pp. 13-28.

¹⁵ Anche qui si usa come base l'edizione del 1610, col. 1043. Bisogna, però segnalare che, come segnalato da Fiorelli, *Azzone* cit., nelle edizioni più antiche (ad esempio quella di Spira del 1492, che non ha numerazione di carte), l'attributo «civis Bononiensis» è omissso.

¹⁶ E. Kantorowicz, *An "Autobiography" of Guido Faba*, in Id., *Selected studies*, Locust Valley 1965, p. 198, nota 22.

del resto, sono estremamente interessanti, perché contengono significative asserzioni di tipo etico e più ampiamente culturale: il primo, come già visto, è dedicato all'auspicata chiarezza del diritto, il secondo, invece, come vedremo tra poco, all'acquisizione della virtù e della nobiltà.

Qui, in effetti, non ci interessa tanto dirimere la questione dell'attribuzione effettiva a Boncompagno dei brevi prologhi alle opere di Azzone, che non potrà mai trovare una soluzione definitiva; quanto, piuttosto, ragionare proprio sul messaggio dirompente, che accompagna il rifiorito studio del diritto nei primi decenni del XIII secolo, quando le opere di Azzone e di Boncompagno vennero elaborate. Proviamo, dunque, a continuare il nostro ragionamento e a proseguire con la lettura del prologo alla *Summa Institutionum* di Azzone, che probabilmente, ancora più dell'altro, propone riflessioni pregni di fecondi significati. Inizia con queste parole¹⁷:

Quasi modo geniti pueri, vel adulti lac iuris concupiscite, *Institutionum* dogmata sumite primum quidem nutrimentum, ut, doctrina preambula informati, Iustiniani mereamini sanctioni securius inherere, que a christianissimo imperatore Iustiniano regulariter derivata, omnium imperatorum autoritate iubet, vetat, iudicat, punit atque permittit. Haec siquidem velut almifica dominatrix nobilitat addiscentes, exhibet magistratus et honores conduplicat et profectus et, ut vera per omnia fatear, iuris professores per orbem terrarum fecit solenniter principari et cedere in imperiali aula, tribus, nationes, actores et reos ordine dominabili iudicantes. Per ipsam namque universi reges regnant, iustitia conservatur in terris. Et licet Romanus princeps sit legibus solutus, tamen «digna vox est maiestate regnantis, legibus alligatum se principem profiteri», ut Codex «De legibus et constitutionibus principum», lex «Digna vox» (C. 1, 14, 4). Ad notitiam ergo legum habendam, que constringit vitas hominum, debet quilibet anhelare, ne per iuris ignorantiam a rectitudinis tramite deviare cogatur.

¹⁷ Anche qui si usa come base l'edizione del 1610, col. 1043.

Come bimbi appena nati, voi che siete adulti dovete desiderare il latte del diritto e accogliere gli ammaestramenti delle Istituzioni come se fosse il primo nutrimento, così che, una volta istruiti a questi insegnamenti preliminari, potrete con più sicurezza attenervi alla legge di Giustiniano, il più cristiano degli imperatori, la quale, derivando in modo regolare dall'imperatore Giustiniano e con l'autorità di tutti gli imperatori, ordina, vieta, giudica, punisce e permette. Essa, se, come una generosa padrona, rende nobili coloro che la apprendono, apre alle magistrature, duplica gli onori e i vantaggi, per dire la verità in ogni cosa, ha fatto anche in modo che i professori di diritto divenissero principi in ogni parte della terra, che incedessero nelle aule imperiali, giudicando con ordini assoluti tribù, nazioni, accusatori e rei. Grazie a essa, infatti, tutti i re regnano e la giustizia viene conservata sulla terra. E sebbene il principe romano sia sciolto dalle leggi, tuttavia, è «dichiarazione degna della maestà di un regnante che il principe si affermi vincolato dalle leggi, come afferma il Codice nella sezione sulle leggi e sulle costituzioni dei principi, legge «Digna vox» (C. 1, 14, 4). Pertanto, ogni individuo deve desiderare di conoscere le leggi che regolano la vita degli uomini, perché non sia costretto a deviare dal sentiero della rettitudine per l'ignoranza del diritto.

Queste affermazioni, destinate, come vedremo tra poco, ad avere enorme fortuna e diffusione, offrono la piena testimonianza di quello straordinario processo di rinnovamento imposto dalla nascita delle università, nelle quali la consapevolezza dell'importanza dello studio e del sapere tecnico – in questo caso giuridico – generò un rivoluzionario capovolgimento dei paradigmi sociali, oltre che culturali. L'affermazione secondo cui lo studio del diritto romano – la cui fonte scaturisce dal detentore del potere imperiale, che è espressione più alta della volontà divina e *lex animata in terris* – rende nobili e fa diventare principi non è vacua formulazione retorica: è, piuttosto, la conseguenza del ruolo sempre più rilevante assunto dai giuristi in quello che è stato chiamato il «secolo del diritto»¹⁸.

¹⁸ È H. Niese (*Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae*, Halle a. S. 1910, p. 200) che, per primo, definisce in tale modo gli anni 1150-1250.

Università, corti e dibattiti sulla nobiltà

Già il grande giurista inglese Henry de Bracton, intorno al 1235, citava alla lettera, pur senza dichiararne l'origine, alcuni passaggi del prologo – e non solo – della *Summa Institutionum* di Azzone, qui messi in evidenza dall'uso del corsivo¹⁹:

Utilitas «dello studio del diritto» autem est quia *nobilitat addiscentes et honores conduplicat et profectus et facit eos principari in regno et sedere in aula regia et in sede ipsius regis quasi in throno Dei, tribus et nationes, actores et reos, ordine dominabili iudicantes, vice regis quasi vice Ihesu Christi, cum rex sit vicarius Dei.*

È l'utilità dello studio del diritto che rende nobile chi si applica a esso e raddoppia gli onori e i vantaggi, e fa sì che essi governino nel regno e siedano nella corte regia e sullo stesso seggio del re come sul trono di Dio, giudicando e dominando tribù, nazioni, attori e imputati, quasi come vicari del re e quasi come vicari di Gesù Cristo, poiché il re è il vicario di Dio.

Ciò che era appena accennato nel prologo di Azzone è esplicitato chiaramente da Bracton, che evidentemente, una generazione dopo, avendo certamente studiato sui testi di quello, aveva pienamente assimilato e fatti propri quei principi che esaltavano le funzioni dei giuristi, conferendo loro una straordinaria coscienza autorappresentativa. Tuttavia, la crescita di tale consapevolezza appare con piena evidenza in alcune epistole circolari, confluite tra il materiale che costituisce il cosiddetto epistolario di Pier della Vigna²⁰, con cui Federico II e i suoi figli Cor-

¹⁹ Henry de Bracton, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, edited by G.E. Woodbine, New Haven-London-Oxford 1922, 2, p. 20. Il raffronto tra i passi di Azzone e quelli di Bracton erano già messi in evidenza in F.W. Maitland, *Select Passages from the Works of Bracton and Azo*, London 1895, che pone i testi su pagine affrontate.

²⁰ Cfr. *L'epistolario di Pier della Vigna*, coordinamento di E. D'Angelo, edizioni critiche

rado e Manfredi scrivono agli studenti invitandoli a venire a studiare allo *Studium* di Napoli. Certamente non tutte furono scritte da Pier della Vigna, perché alcune sono successive alla sua morte, ma furono comunque elaborate dai più illustri *dictatores* dell'epoca, che con tutta evidenza conoscevano perfettamente il diritto e le *summae* dei più insigni giuristi. La cosa degna di particolare rilievo, a ogni modo, risiede in ciò: che esse, anche se composte da *dictatores* esperti di retorica e di diritto, risultano emanate da sovrani – nel caso di Federico II, addirittura da un imperatore – che dunque ammettono e accettano le rivendicazioni avanzate dai giuristi.

Lo *Studium* di Napoli venne istituito nel 1224, offrendo di fatto il primo vero esempio di università 'statale', in quanto istituita direttamente e per volontà di un sovrano, cioè di un detentore del diritto pubblico²¹. Sofferamoci, qui, solo sulle promesse che, nella sua lettera pubblica di invito, datata al 5 giugno o al 5 luglio di quell'anno, Federico II fa agli studenti del regno, perché vengano a Napoli. L'imperatore non si limita a fare generici riferimenti alla comodità del restare vicino a casa, ma afferma che gli scolari avrebbero potuto ottenere *bona plurima*. I premi attesi sarebbero stati abbondanti («cum sterilis esse non possit accessio, quam nobilitas sequitur, cui tribunalia preparantur, sequuntur luca divitiarum, favor et gratia comparantur»²², «perché non può essere sterile l'acquisi-

di A. Boccia *et al.*, Ariano Irpino-Soveria Mannelli 2014; sui mss. H.M. Schaller, *Handschriftenverzeichnis zur Briefsammlung des Petrus de Vineia*, Hannover 2002. Per un quadro recente degli studi e altra bibliografia si rimanda a F. Delle Donne, *Alle origini della organizzazione in summa delle epistole di Pier della Vigna*, in *Der mittelalterliche Brief zwischen Norm und Praxis*, Herausgegeben von B. Grévin - F. Hartmann, Wien-Köln-Weimar, 2020, pp. 69-85.

²¹ Cfr. F. Delle Donne, «*Per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum*»: edizione e studio dei documenti relativi allo *Studium* di Napoli in età sveva, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 111 (2009), pp. 101-225; pubblicato anche in volume (con qualche aggiornamento) con il titolo «*Per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum*». *Storia dello Studium di Napoli in età sveva*, Bari 2010.

²² Delle Donne, *Per scientiarum haustum* cit., doc. 1, p. 165 della versione in rivista, e pp. 86-87 di quella in volume.

zione della bontà, a cui fa seguito la nobiltà, a cui sono preparate le aule dei tribunali, a cui tengono dietro le ricchezze, a cui si accompagnano il favore e la grazia»). Il favore e la grazia potrebbero essere senz'altro quelli dell'imperatore, ma potrebbero anche essere intesi in senso assoluto, come sembrerebbe emergere dal confronto con il già ricordato *incipit* della *Summa Codicis* di Azzone: «cum post inventionem scientie supervenerit gratie plenitudo...». Quella *gratie plenitudo* della *Summa Codicis*, dunque, nella lettera di Federico II sembra essere ripresa e unita con le affermazioni ancora più esplicite contenute nel prologo della *Summa Institutionum*, in cui si afferma che lo studio del diritto concede l'accesso alla nobiltà, raddoppia gli onori e fa divenire principi i magistrati, cioè, come già ricordato: «nobilitat addiscentes, exhibet magistratus et honores conduplicat et profectus et, ut vera per omnia fatear, iuris professores per orbem terrarum fecit solenniter principari et cedere in imperiali aula».

Colui che scrisse la lettera del 1224 in nome di Federico II sicuramente dovette conoscere le *Summae* di Azzone, dimostrando, ancora una volta, quella stretta connessione tra retorica e diritto che è alla base non solo della formazione, ma anche della trasformazione culturale avvenuta in quei decenni grazie allo sviluppo dell'*ars dictaminis*. Egli, del resto, si stava rivolgendo proprio agli studenti di Bologna (o a coloro che, in mancanza di alternative, lo sarebbero stati), i quali con piena evidenza li stavano acquisendo (o avrebbero acquisito) quella consapevolezza sulla funzione del diritto che derivava dalla lettura di Azzone e degli altri glossatori del tempo: in effetti, lo scopo di Federico II era, principalmente, quello di sottrarre studenti alla nemica Bologna, i cui insegnamenti potevano minare alla base la ricerca di legittimazione e le aspirazioni di dominio dell'imperatore.

Le consonanze concettuali sono evidenti soprattutto se si circostanziano e si raffrontano con alcune attestazioni precedenti. Già in apertura della lettera²³ Federico II, annunciando la sua decisione di fondare lo

²³ Delle Donne, *Per scientiarum haustum* cit., doc. 1, p. 165 della versione in rivista, e pp. 86-87 di quella in volume.

Studium, afferma di desiderare che nel Regno molti divengano savi e accorti attingendo a una fonte di scienza e a un vivaio di saperi («per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum»): affermazione solo apparentemente generica, ma nient' affatto banale, se inserita nel corretto contesto che stiamo osservando, ovvero quello della nascita delle università e del complessivo rinnovamento delle conoscenze 'tecniche', sempre più slegate dal sapere teologico dominante e sempre più connesse con la professionalizzazione di chi opera negli apparati di governo. Tanto più che essa subito viene collegata con il principio della raggiungibilità di Napoli, che avrebbe permesso agli scolari di studiare senza allontanarsi dai loro cari («in conspectu parentum suorum»); concetto che viene ribadito anche quando si afferma di voler liberare gli studenti da molte fatiche («a multis laboribus») e da lunghi viaggi e peregrinazioni («a longis itineribus et quasi peregrinationibus»), proteggendo, quindi, dalle insidie di ladri e predoni coloro che normalmente, durante i viaggi, era spogliati delle loro fortune e dei loro beni mentre si recavano in luoghi molto distanti («spoliabantur fortunis suis et rebus longa terrarum spatia peragrantes»).

Su tale insistenza bisogna appuntare in particolar modo l'attenzione, perché va posta in relazione con quanto si legge nella costituzione *Habita*, concessa agli studenti dal nonno di Federico II, il Barbarossa, probabilmente nel 1155²⁴: si tratta, sostanzialmente, del primo formale riconoscimento dell'esistenza e della funzione dello *Studium* giuridico bolognese, quello da cui bisogna partire per comprendere quell'evoluzione su cui stiamo appuntando l'attenzione. In quegli anni, gli studenti di Bologna cercavano riconoscimento e protezione, come si evince, tra le altre cose, dalla loro richiesta – ovviamente rielaborata letterariamente – contenuta nei vv. 484-495 dell'epico *Carmen de gestis Friderici I imperatoris in Lombardia*²⁵; e il Barbarossa la patteggiò con la definizione

²⁴ L'ultima edizione della *Habita* è quella curata da W. Stelzer, *Zum Scholarenprivileg Friedrich Barbarossas (Authentica Habita)*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 34 (1978), pp. 123-165.

²⁵ *Carmen de gestis Frederici I Imperatoris in Lombardia*, Herausgegeben von I. Schmale-

degli *iura regalia*, che gli permettevano di rivendicare con più certa legittimità il suo ruolo imperiale. Federico I Barbarossa, tuttavia, si limitava a concedere la sua protezione e a esprimere pietà e misericordia per l'abnegazione di quanti si erano fatti esuli e poveri per amore della scienza, esponendo la propria vita a pericoli di ogni genere²⁶:

Quis enim eorum non misereatur, cum amore scientie facti exules, de divitibus pauperes semetipsos exinaniunt, vitam suam omnibus periculis exponunt, et a vilissimis sepe hominibus, quod graviter ferendum est, corporales iniurias sine causa perferunt.

Chi non proverebbe compassione di loro, quando, fatti esuli dall'amore della scienza, volontariamente abbandonano la ricchezza per la povertà, espongono la vita a ogni sorta di pericoli, e, quel che è peggio, spesso sono costretti a subire senza motivo offese corporali dagli uomini più vili.

Circa settant'anni dopo, però, la situazione era decisamente cambiata. Maestri e studenti non si potevano più accontentare di commiserazione e protezione, perché avevano acquisito la coscienza di costituire un ceto rilevante dal punto di vista sia sociale che istituzionale, e la consapevolezza piena del proprio ruolo nell'amministrazione della cosa pubblica, tanto in un comune, quanto in un regno. Dunque, Federico II insiste sulla sicurezza e sulla comodità. Così, promettendo case e cibo a prezzi calmierati, e altri vantaggi, afferma²⁷:

Illos siquidem in conspectu parentum suorum ponimus, a multis laboribus liberamus, a longis itineribus et quasi peregrinationibus absolvimus. Illos tutos facimus ab insidiis predatorum et qui spoliabantur

Ott, Hannover 1965.

²⁶ Stelzer, *Zum Scholarenprivileg* cit., p. 165.

²⁷ Delle Donne, *Per scientiarum haustum* cit., doc. 1, p. 166 della versione in rivista, e p. 87 di quella in volume.

fortunis suis et rebus longa terrarum spatia peragrantes, scholas suas levioribus sumptibus et brevioribus cursibus a liberalitate nostra se gaudeant assecutos.

Costoro, ponendoli sotto lo sguardo dei genitori, liberiamo da molte fatiche, sciogliamo dalla necessità di compiere lunghi viaggi, quasi pellegrinaggi. Costoro proteggiamo dalle insidie dei briganti e quelli che venivano spogliati dei beni e delle ricchezze mentre percorrevano lunghi tratti di strada, gioiscano del fatto che, grazie alla nostra liberalità, potranno raggiungere le loro scuole con minori spese e minore strada.

Dunque, insiste su un dirimpente rovesciamento della situazione, che consiste nell'avvicinare il luogo di studio agli studenti, laddove, secondo l'abitudine precedente, erano gli studenti a doversi recare nel luogo – anche lontano – in cui l'avrebbero potuto svolgere. E, allo stesso tempo, solletica le ambizioni degli studenti – oramai, evidentemente, ineludibili – con promesse concrete di vantaggi, come ricchezze e nobiltà.

I due elementi appena notati non possono essere stati associati per caso: assecondano, con piena evidenza, la radicale mutazione di paradigmi culturali e sociali in atto in quei decenni. Una mutazione che è riconosciuta da Federico II – o, meglio, supportata ed enfatizzata da chi scrisse la lettera del 1224 per suo conto – ed è sfruttata per dare, allo stesso tempo, esito a una precisa strategia politica e culturale ricercata dall'imperatore, soprattutto se si tiene conto del fatto che – come si è già ricordato – invertiva la tendenza rispetto a una tradizione pienamente sostenuta da suo nonno. Infatti, istituendo uno *Studium* all'interno del regno e per il vantaggio dello stesso regno («in regnum nostrum»), Federico intendeva procurarsi l'opportunità di disporre di un gran numero di persone fornite di cultura elevata, soprattutto giuridica, tanto necessarie all'amministrazione dello Stato, che in quegli anni egli andava organizzando in maniera sempre più centralizzata.

Insomma, lo *Studium* avrebbe potuto fornire, sì, personale amministrativo preparato, ma, allo stesso tempo, il sovrano gratificava i suoi

futuri giuristi con la lusingante promessa di eccelsi premi: non solo alte retribuzioni, ma anche il conferimento di una nobiltà che permettesse loro di porsi al fianco dei principi. Non si tratta – è opportuno ribadirlo – di vacue formulazioni retoriche, ma di un fenomenale ribaltamento dei paradigmi sociali e culturali, in un contesto in cui, per la prima volta, come vedremo meglio fra poco, si ridefinisce il concetto di nobiltà, che non è più quella legata alla discendenza biologica e all'ereditarietà del sangue, ma è quella dell'animo, che si acquisisce solo con lo studio e l'esercizio della virtù.

Se le dichiarazioni di Federico contenute nella lettera del 1224 dischiudono orizzonti già pienamente innovativi e fecondi, nei documenti dei suoi figli, Corrado e Manfredi, le motivazioni che invitano allo studio diventano ancora più precise e circostanziate, sebbene non siano più esclusivamente connesse con quello del diritto. In una lettera risalente al 1252, Corrado riafferma la necessità «ut fideles nostri regnicole, scientiarum fructus, quos indesinenter esuriunt, per aliena querere pomeria non coacti, paratam in regno sibi mensam propositionis inveniant»²⁸, cioè, «che i nostri fedeli regnicoli, non essendo costretti a cercare in altre terre, trovino preparata nel regno la mensa che offra loro i frutti delle scienze, di cui sono incessantemente affamati». Ma in un'altra lettera possiamo trovare un'immagine ancora più attraente, cioè che la «litteralem scientiam esse singulare gradarium ad virtutes, que de fastibus oneris ad fasces honoris, de fastidiis ad fastigia suos promovet possessores, de pauperibus divites, de rudibus eruditos et claros efficiens de obscuris»²⁹; cioè («la conoscenza delle lettere costituisce una eccezionale scala per le virtù, che promuove coloro

²⁸ Delle Donne, *Per scientiarum haustum* cit., doc. 13, p. 187 della versione in rivista, e p. 112 di quella in volume.

²⁹ Delle Donne, *Per scientiarum haustum* cit., doc. 14, pp. 189-190 della versione in rivista, e p. 115 di quella in volume. L'espressione si trova anche in una lettera di Pietro da Prezza, pubblicata in E. Müller, *Peter von Prezza, ein Publizist der Zeit des Interregnums*, Heidelberg 1913, doc. 15, pp. 135-136. Dei *dictamina* di Pietro da Prezza è imminente l'edizione per le cure di Martina Pavoni, frutto del lavoro di dottorato svolto sotto la guida di chi scrive.

che la possiedono dal peso degli incarichi alle cariche dell'onore, dai fastidi ai fastigi, rendendoli ricchi da poveri, eruditi da rudi e illustri da oscuri»).

Alcuni anni dopo, probabilmente nel 1259, anche Manfredi invitava ancora una volta gli studenti a Napoli, e in questa occasione possiamo leggere affermazioni ancora più suggestive. Egli si presenta immediatamente come colui al quale la filosofia esiliata si rivolge per trovare aiuto. La filosofia è inseparabilmente legata alla *sapientia* e, grazie alla loro stretta coesione, si possono ottenere straordinari vantaggi³⁰:

Hec est autem illa scientia, que diligentibus eam thesauros aperit et ad divitias pontem facit. Hec est illa scientia, que scalas erigit ad honores et gradaria construit ad fastigia dignitatum. Hec est illa scientia, que suscitans a terra inopem et erigens de stercore pauperem cum principibus eum locat.

Questa, dunque, è quella scienza che disserra tesori a coloro che la amano e costruisce ponti verso le ricchezze. Questa è quella scienza che innalza scale verso gli onori e costruisce gradini verso eccelse dignità. Questa è quella scienza che, alzando il misero da terra e sollevando il povero dallo sterco, lo pone assieme ai principi.

I giochi retorici utilizzati per costruire questa parte del documento sono evidenti; ma i *tópoi* usati non sono così prevedibili. La serie di anafore «hec est illa scientia» inizia con un riferimento generale all'ottenimento di tesori e ricchezze, che potrebbero anche essere intesi come guadagni spirituali; ma nonostante la citazione biblica conclusiva (Ps. 112, 6), la sua continuazione ci rende consapevoli della presenza di elementi più pragmatici e palpabili. In breve, la filosofia e la saggezza sono necessarie per illuminare le menti e gli animi, ma sono soprattutto utili per ottenere dignità, onori e ricchezza.

Qui possiamo trovare la promessa esplicita non solo della ricchezza, come nell'epistola di Corrado, ma anche dell'equiparazione ai principi e del conseguimento della nobiltà, che può quindi essere ottenuto at-

³⁰ Delle Donne, *Per scientiarum haustum* cit., doc. 19, pp. 200-201 della versione in rivista, e pp. 128-129 di quella in volume.

traverso l'applicazione intellettuale. Dallo studio del diritto si è passati a quello della filosofia e delle altre scienze. Al pari della nobiltà 'cavalleresca' di tipo curtense, che proprio allora andava imponendo sempre più la propria preminenza³¹, in un contesto non dissimile che poggiava esattamente sullo stesso sostrato di premesse etiche e socio-culturali, i valori della nobiltà d'animo, da acquisire con l'applicazione nello studio e con le virtù personali, si andavano affermando con sempre maggiore energia in contrapposizione con quelli della nobiltà di sangue.

Questo passaggio era stato avviato con la nascita delle università e con l'acquisizione di una nuova consapevolezza da parte dei maestri di diritto, ma nel regno avveniva con il favore della monarchia sveva, che tese a limitare molto i privilegi dell'alta aristocrazia. Fu la stessa monarchia sveva, anzi, a diffondere l'idea che la virtù eleva chi si trova più in basso, mettendolo alla pari con chi sta più in alto, così come veniva ampiamente dichiarato in una *Contentio de nobilitate generis et probitate animi*, proposta a Pier della Vigna e a Taddeo da Sessa dai maestri, forse, dello *Studium* di Napoli negli anni Quaranta del Duecento, che avevano avviato il dibattito sulla natura della vera nobiltà, contrappo-
nendo quella di sangue a quella d'animo³².

La discussione sui vincoli e sulle relazioni tra la nobiltà di stirpe e quella di spirito non era una novità, dal momento che in più occasioni era stata avviata sin dall'antichità³³. Ma non vi è dubbio che venne rilanciata con rinnovato vigore nei secoli del Medio Evo che videro il graduale rifiorire degli studi e la nascita delle università, e dunque una rinnovata consapevolezza umana del destino terreno, che si riverbera anche sulla nascita della cultura cortese. Fu proprio allora che i chierici e i *magistri*

³¹ Cfr. soprattutto, da ultimo, J. Flori, *Cavaliere e cavalleria nel Medioevo*, Torino 1999 (ed. or. Paris 1998); Id., *La cavalleria medievale*, Bologna 2002 (ed. or. Paris 1998).

³² Cfr. F. Delle Donne, *Una disputa sulla nobiltà alla corte di Federico II di Svevia*, «Medioevo Romano», 23 (1999), pp. 3-20.

³³ Cfr. E.R. Curtius, *Letteratura europea e Medio Evo latino*, Firenze 1992 (ed. or. Bern 1948), p. 202.

di condizione non aristocratica, i quali avevano trascorso lunghi anni della propria vita nello studio dei trattati filosofici, giuridici o retorici, cominciarono a mettere in dubbio il principio che la vera nobiltà si trasmettesse per via ereditaria: un principio che, non a caso, proprio allora, per converso, inizia a cercare una definizione, anche giuridica, sempre più precisa³⁴. L'insorgere della rinnovata istanza etico-spirituale posta alla base di tale ridefinizione è, tra l'altro, testimoniata anche da alcuni componimenti ritmici di ambiente universitario: «nobilis est ille, quem virtus nobilitavit / degener est ille, quem virtus nulla beavit»³⁵, cioè «nobile è colui che la virtù ha nobilitato, / degenerare è colui che nessuna virtù ha beato», come si afferma significativamente in uno dei *Carmina Burana*.

Presso la corte di Federico II, d'altra parte, al di là della già menzionata *Contentio de nobilitate* abbiamo anche altre attestazioni. Oltre a un cenno nel sonetto *Misura, provvidenza e meritanza*, attribuito proprio all'imperatore³⁶, sulla questione si intrattiene non poco una commedia elegiaca composta sul modello di quelle d'Oltralpe: il *De Paulino et Polla* di Riccardo da Venosa³⁷, non a caso, probabilmente, giurista anch'egli. E proprio in un dialogo, dai tratti talvolta paradossali, tra

³⁴ Cfr. A. Barbero, *L'aristocrazia nella società francese del medioevo. Analisi delle fonti letterarie (secoli X-XIII)*, Bologna 1987, pp. 40 sgg. Per un'analisi dell'evoluzione dell'idea di nobiltà cfr. almeno C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1988. Per avere un quadro complessivo del concetto, soprattutto dal punto di vista politico-istituzionale, si veda anche la voce *Adel, Aristokratie*, approntata da W. Conze e C. Meier, dei *Geschichtliche Grundbegriffe*, Herausgegeben von O. Brunner - W. Conze - R. Koselleck, 1, Stuttgart 1972, pp. 1-48.

³⁵ *Carmina Burana*, Herausgegeben von A. Hilka - O. Schumann - B. Bischoff, Heidelberg 1930-70, VII, vv. 11-12.

³⁶ Ed. di S. Rapisarda in *Poeti della scuola siciliana: 2, Poeti della corte di Federico II*, direzione C. Di Girolamo, Milano 2008, p. 490, vv. 5-8: «Né di ricchezza aver grande aundanza / faria l'uomo ch'è ville esser valente, / ma della ordinata costumanza / discende gentilezza fra la gente». Cfr. anche A. Monteverdi, *L'opera poetica di Federico II imperatore*, «Studi Medievali», n. s. 17 (1951), pp. 1-20, ed E. Cuozzo, *La nobiltà dell'Italia meridionale e gli Hohenstaufen*, Salerno 1995, p. 136.

³⁷ La migliore edizione di questa commedia è quella curata da S. Pittaluga, in *Commedie latine del XII e XIII secolo*, 5, Genova 1986, pp. 81-227.

l'anziano Paolino (che intende sposare l'altrettanto anziana Polla) e il *causidicus* Fulcone (che dovrebbe fare da mediatore per la stipula del contratto matrimoniale) si inserisce una interessante discussione sulla nobiltà. Ad aprire l'argomento è Paolino che, chiedendo se Polla possa vantare nobili natali, fa precedere a una lunga invettiva contro i *rustici* alcune affermazioni sui valori morali di cui i nobili sono depositari: «*stirps generosa quidem plerumque fidelis habetur, / omnibus in causis pectora fida gerens*», («la nobiltà di stirpe è certamente manifestazione di fedeltà, poiché in ogni occasione conserva il cuore fedele»); e, con una preziosa concatenazione di *figurae etymologicae*, conclude che «*ingenuus genitus degenerare nequit*»³⁸. A tali asserzioni, però, risponde Fulcone³⁹:

Degenerat quandoque Deo natura volente,
ut sint in cunctis facta stupenda Dei;
de patre sepe bono soboles descendit iniqua,
et bona progenies de genitore malo.
Non attendatur carnis, sed mentis origo:
ex animo potius nobilitatur homo.
Natus ab arce poli venias: dum sis sine mente,
iam tua nobilitas est reputata nichil;
econtra, sit natus homo de fece lutoque:
preeditus ingenio, nobilitate nitet.
Non genus ingenium, generis sed nobilitatem
ingenium superet: sic generosus eris.

Talvolta la natura, per volontà divina, fa degenerare la stirpe, perché in ogni cosa si riveli l'azione stupefacente di Dio; spesso da un padre buono discende una prole malvagia, e una buona progenie da un genitore malvagio. Non badare all'origine della carne, ma a quella dello spirito: la nobiltà

³⁸ Ivi, vv. 891-892 e 898.

³⁹ Ivi, vv. 951-962.

deriva piuttosto dall'anima. Anche se discendi dalla sommità del cielo, se sei privo di spirito, la tua nobiltà non ha alcun valore; al contrario, un uomo dotato d'ingegno, sia pur nato in mezzo al letame e al fango, riluce per nobiltà. Non la stirpe deve essere superiore all'ingegno, ma l'ingegno superiore alla nobiltà della stirpe: solo così sarai nobile.

Nella risposta di Fulcone – che, negli ultimi due versi, risponde al virtuosismo retorico di Paolino allungando, fin quasi a raddoppiarla, la catena dei giochi verbali costruiti sulla stessa radice *gen-* – sono ripetuti, in verità, alcuni concetti piuttosto comuni nelle disquisizioni sulla nobiltà. Già Boezio (*Cons.*, III metr. 6), affermando che è pura vanità vantare come propri i meriti acquisiti dagli avi, aveva ribadito che:

Omne hominum genus in terris simili surgit ab ortu...
Mortales igitur cunctos edit nobile germen.
Quid genus et proavos strepitis? Si primordia vestra
auctoremque Deum spectes, nullus degener exstat,
ni vitiis peiora fovens proprium deserat ortum.

Ogni genere di uomini che è sulla terra viene da un solo principio... Dunque, un nobile germe ha prodotto tutti i mortali. Perché vi vantate del casato e degli antenati? Se considerate le vostre origini e l'autore delle cose, che è Dio, non c'è nessuno degenerare oltre a colui che disconosce il suo proprio principio alimentando con i suoi vizi i mali.

E pure Andrea Cappellano, nel *De amore*, composto alcuni decenni prima della commedia di Riccardo da Venosa, aveva ricordato che condizione preliminare dell'amore non è la nobiltà di sangue, ma quella generata dai probi costumi⁴⁰:

⁴⁰ Si segue il testo di A. Cappellano, *Trattato d'amore, Andreae Capellani regii francorum "De amore" libri tres*, testo latino del sec. XII con due traduzioni toscane inedite del sec. XIV, a cura di S. Battaglia, Roma 1947, I, VI, G, pp. 22 (I 5).

Nam quum omnes homines uno sumus ab initio stipite derivati unamque secundum naturam originem traximus omnes, non forma, non corporis cultus, non etiam opulencia rerum, sed sola fuit morum probitas, quae primitus nobilitate distinxit homines ac generis induxit differentiam. Sed plures quidem sunt, qui ab ipsis primis nobilibus sementivam trahentes originem in aliam partem degenerando declinant.

Tutti noi uomini siamo derivati all'inizio da un unico principio, e secondo natura abbiamo un'unica origine: non la bellezza, non l'ornamento del corpo, non la ricchezza, ma sola fu la probità dei costumi quella che per prima distinse gli uomini per nobiltà e indusse differenza nelle generazioni. Ma molti sono coloro che traendo origine seminale dagli stessi antenati nobili, piegando d'altra parte tralignano.

Insomma, è evidente che, a partire da un certo momento, connesso da un lato con la nascita delle università, dall'altro con l'affermarsi della cultura curtense, il concetto di nobiltà viene ridefinito e cambia di segno⁴¹: non può essere più basato sul principio ereditario e sulla perpetuazione del sangue, perché l'evidenza della realtà mostra che la stirpe degenera. E su questa evidenza comincia a farsi largo una riflessione sempre più attenta e articolata, che assume diverse sfaccettature e diventa oggetto letterario, oltre che etico o giuridico: argomento da trattare anche in forma poetica, come fa, ad esempio, anche Cecco d'Ascoli, il quale, volendo riportare alle stelle l'origine della nobiltà, in una dubbia tenzone con Dante, ne accoglie la seguente sfida⁴²:

⁴¹ Per una rassegna dei testi, pur se parziale, dedicati alla tematica si veda il capitolo finale su «Il dibattito sulle origini della nobiltà» del libro di Barbero, *L'aristocrazia* cit.

⁴² L'Acerba, II 12. Un'edizione recente è quella a cura di M. Albertazzi, Trento 2002. Su questa presunta tenzone cfr. D. Guerri, *La disputa di Dante Alighieri con Cecco d'Ascoli sulla nobiltà*, «Giornale storico della Letteratura italiana», 66 (1915), pp. 128-139.

Son doi figlioli nati in uno parto
e più gentil se mostra quel davante,
e ciò converso, come già io vidi.
Torno a Ravenna, de lì no me parto;
dimme, Esculano, quel che tu ne cridi.

Lo stesso Dante, dal canto suo, si sarebbe soffermato specificamente sulla questione nel *Convivio*, sia nei versi 61-77 della canzone del IV trattato, sia nel suo commento, procedendo dalla confutazione della presunta affermazione di Federico II. Ma, a questo punto, la nobiltà è ormai pienamente assimilata alla gentilezza⁴³, secondo una caratterizzazione che è alla base di quella concezione stilnovistica esplicitata in maniera limpida da Guido Guinizelli nella canzone *Al cor gentil rempaira sempre amore* (vv. 31-38):

Fere lo sol lo fango tutto 'l giorno:
vile reman, né 'l sol perde calore;
dis'omo alter: «Gentil per sclatta torno»;
lui semblo al fango, al sol gentil valore:
ché non dé dar om fé
che gentilezza sia fòr di coraggio
in degnità d'ere'
sed a vertute non ha gentil core

Linee conclusive

È giunto il momento di fermarci, per evitare di procedere nella direzione di eccessive e superficiali generalizzazioni. Dalla rivoluzione imposta dai giuristi di Bologna siamo arrivati a quella stilnovistica; dalla nobiltà che connota gli studiosi del diritto siamo giunti a quel-

⁴³ Dante, *Convivio*, ed. F. Brambilla Ageno, Firenze 1995, IV 3, 6, p. 273.

la che eleva i perfetti amanti; dai prologhi in prosa latina delle *Summae* di Azzone siamo pervenuti ai versi delle canzoni in volgare. In tal modo abbiamo cercato di mostrare come la nascita delle università e lo sviluppo della più elevata istruzione di tipo professionale – connessa prima con lo studio del diritto, poi con quello delle altre discipline liberali – abbia contribuito a far acquisire una nuova consapevolezza, ovvero autoconsapevolezza individuale, che si inizia a riconoscere in maniera piuttosto evidente presso lo studio di Bologna, in connessione proprio con lo sviluppo degli studi giuridici, in anni in cui essi erano strettamente connessi con quelli retorici.

La lingua del *dictamen* latino, resa affilata dalla conoscenza tecnica del diritto giustiniano e dalla sua approfondita interpretazione, impose strutture retorico-argomentative tali da modellare anche l'impianto del pensiero e rideterminare i rapporti sociali e i ruoli istituzionali. È in questo contesto di rinnovamento che approfondita conoscenza tecnica delle norme del diritto e dominio completo della forma sintattico-retorica della scrittura si fondono indissolubilmente. Il risultato è l'emersione di una peculiare autocoscienza cetuale e professionale che si estrinseca nell'orgogliosa autoconsapevolezza autoriale di un Azzone o di un Boncompagno, i quali con fierezza pronunciano il proprio nome nel momento in cui esprimono i concetti più innovativi o originali. Si tratta di un'autoconsapevolezza che non è solo tecnica, ma anche 'intellettuale'⁴⁴, dal momento che sono proprio i giuristi e i *dictatores* italiani, in quei decenni, a ridefinire la sintassi del discorso etico e politico, affermando ovunque la centralità del ruolo sociale di chi ha acquisito

⁴⁴ Il termine è certamente inattuale, essendo di conio moderno (com'è noto risale all'*affaire Dreyfus* e all'intervento di É. Zola), ma è stato oramai ampiamente acquisito anche per altre epoche: cfr. soprattutto J. Le Goff, *Les intellectuels au Moyen Âge*, Paris 1957 (1985²); G. Tabacco, *Gli intellettuali del medioevo nel giuoco delle istituzioni e delle preponderanze sociali*, in *Storia d'Italia. Annali*, 4, *Intellettuali e potere*, Torino 1981; M.T. Fumagalli Beonio Brocchieri, *L'intellettuale*, in *L'uomo medievale*, a cura di J. Le Goff, Roma-Bari 1989, pp. 201-233; Z. Bauman - B. Bongiovanni, *Intellettuali*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, 4, Roma 1996, *ad vocem*.

alta formazione ed esperienza tecnica raffinata. E non solo nell'ambiente mercantile dei comuni centro-settentrionali⁴⁵, ma anche in quello cancelleresco delle monarchie dell'Italia centro-meridionale⁴⁶, facendo sparire quei confini tra due Italie che esistono solo nella prospettiva di chi bada più all'esteriorità delle forme, che all'intima consistenza della sostanza culturale⁴⁷.

⁴⁵ Su questo si vedano soprattutto i numerosi studi di E. Artifoni, di cui qui si cita solo *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 157-182, e *Boncompagno da Signa, i maestri di retorica e le città comunali nella prima metà del Duecento*, in *Il pensiero e l'opera di Boncompagno da Signa*, a cura di M. Baldini, Signa 2002, pp. 23-36. Sui rapporti tra coscienza politica dei *dictatores* e storiografia cfr. ora anche E. Faini, *Italica gens. Memoria e immaginario politico dei cavalieri cittadini (secoli XII-XIII)*, Roma 2018.

⁴⁶ Cfr. soprattutto B. Grévin, *Rhétorique du pouvoir médiéval: les «Lettres» de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen (XIII^e-XV^e siècle)*, Rome 2008. E si consenta anche il rimando a F. Delle Donne, *Tommaso di Capua e la cancelleria papale: tra normativa retorica e comunicazione politica*, in *Dall'Ars dictaminis al Preumanesimo? Per un profilo letterario del XIII secolo*, a cura di F. Delle Donne - F. Santi, Firenze 2013, pp. 43-61, e a Id., *Il libro I. Federico II, Pier della Vigna, la propaganda cancelleresca e i modelli retorici*, in *L'epistolario di Pier della Vigna* cit., pp. 51-76.

⁴⁷ Ovviamente, il riferimento è alla linea interpretativa proposta da D. Abulafia, *Le due Italie*, Napoli 1991 (ed. or. New York 1977), e da R. Witt, *L'eccezione italiana. L'intellettuale laico nel Medioevo e l'origine del Rinascimento (800-1300)*, Roma 2020, il cui titolo italiano elide e corregge quello originale: *The Two Latin Cultures and the Foundation of Renaissance Humanism in Medieval Italy* (New York 2012).

Clara Fossati (Genova, 1975) e **Domenico Losappio** (Venezia, 1980) svolgono la loro attività di ricerca nell'ambito della filologia e della letteratura latina medievale e umanistica presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell'Università di Genova: la prima si occupa prevalentemente di teatro e storiografia, il secondo di retorica.

Clara Fossati (Genoa, 1975) and Domenico Losappio (Venice, 1980) conduct their research in the field of medieval and humanistic Latin philology and literature at the Department of Antiquity, Philosophy, and History at the University of Genoa: the former mainly focuses on theater and historiography, while the latter on rhetoric.

Il volume è un omaggio in occasione dell'ottantesimo compleanno di uno dei massimi studiosi del Medioevo latino, autore in particolar modo di fondamentali studi sull'*ars dictaminis* e, più in generale, sulla retorica: Gian Carlo Alessio. I saggi qui raccolti, offerti da amici e allievi, pur toccando un'ampia gamma di argomenti, si collocano entro i confini della filologia e letteratura medievale e umanistica.

This volume is a tribute on the occasion of the 80th birthday of one of the foremost scholars of Latin medieval studies, particularly known for his fundamental contributions to the study of the ars dictaminis and, more generally, of rhetoric: Gian Carlo Alessio. The essays collected here, offered by friends and pupils, while covering a wide range of topics, fall within the boundaries of medieval and humanistic philology and literature.

ISBN: 978-88-3618-291-6

In copertina:
Ghent University Library, BHSL.HS.0010